

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2151

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa della deputata SPORTIELLO

Modifiche agli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

Presentata il 28 novembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La violenza sessuale è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, condizionato e aggravato da diffusi stereotipi dannosi, da idee sbagliate sulla violenza sessuale medesima, da accuse di colpevolezza, da un sostegno inadeguato e da una legislazione inefficace.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità circa il 31 per cento delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni ha subito almeno una volta nella vita violenza fisica o sessuale da parte di un *partner*, un *ex partner*, un amico, un conoscente, un familiare o uno sconosciuto. In termini assoluti, si tratta di circa 736 milioni di donne e ragazze.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi agli anni 2022-2023, il 31,5 per cento delle donne da 16 a 70 anni (6.788.000) ha subito nel corso della propria vita una forma di violenza fisica o sessuale: di queste il 20,2 per cento

(4.353.000) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4.520.000) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1.157.000) le forme più gravi di violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000).

Ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un *partner* o un *ex partner* il 13,6 per cento delle donne (2.800.000), in particolare il 5,2 per cento (855.000) dal *partner* attuale e il 18,9 per cento (2.044.000) dall’*ex partner*. La maggior parte delle donne che avevano un *partner* violento lo hanno lasciato proprio a causa delle violenze subite (68,6 per cento). In particolare, per il 41,7 per cento di esse la violenza subita ha costituito la causa principale dell’interruzione della relazione, mentre per il 26,8 per cento è stata un elemento importante ai fini di tale decisione.

Tra le violenze sessuali subite dalle donne, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’essere toccate o abbracciate o bacciate con-

tro la propria volontà (15,6 per cento), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7 per cento), gli stupri (3 per cento) e i tentati stupri (3,5 per cento). Gli stupri sono stati commessi nel 62,7 per cento dei casi da *partner*, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici.

Negli ultimi cinque anni il numero di donne che hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale ammonta a 2.435.000, ossia l'11,3 per cento delle donne da 16 a 70 anni. Quelle che hanno subito violenza fisica sono 1.517.000 (il 7 per cento), le vittime della violenza sessuale sono 1.369.000 (il 6,4 per cento); le donne che hanno subito stupri o tentati stupri sono 246.000 (1,2 per cento), di cui 136.000 stupri (0,6 per cento) e circa 163.000 tentati stupri (0,8 per cento).

Sulla base degli ultimi dati disponibili forniti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale relativi agli anni 2022-2023, le vittime minorenni di violenza sessuale sono 906, di cui l'89 per cento bambine e ragazze, e quelle che hanno subito violenza sessuale aggravata sono quasi 700, di cui l'86 per cento di sesso femminile. La prevalenza di vittime di sesso femminile persiste anche in altri reati a sfondo sessuale.

La violenza sessuale causa un'enorme sofferenza alla vittima, con conseguenze sia fisiche che psicologiche, di breve e lunga durata, che possono determinare nelle vittime condizioni di isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri familiari, con effetti negativi che si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità.

È notizia recente quella di un'ennesima assoluzione dall'accusa di violenza sessuale perché la donna « ci ha messo venti secondi a reagire ». Un tempo che la corte di appello di Milano ha ritenuto eccessivo. Senza entrare nel merito della vicenda, la sentenza ancora una volta dimostra come il tema centrale sia il consenso, quale discrimine per distinguere un rapporto sessuale da uno stupro. Ancora una sentenza di assoluzione !

A livello internazionale la violenza sessuale è considerata un crimine contro l'u-

manità, mentre nella legislazione italiana è riconosciuta come un delitto contro la persona ed è punita ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale, secondo cui: « Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni ». La stessa pena è prevista inoltre per chiunque induce una persona a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o ingannandola sostituendosi ad altra persona. Nel nostro Paese, ai fini della punibilità dello stupro, non è sufficiente che lo stesso sia avvenuto in mancanza di consenso, ma è richiesto alle vittime di dimostrare l'uso della forza o della minaccia da parte dell'aggressore. Questo dipende dal fatto che nell'ordinamento italiano manca ancora una definizione univoca di « consenso », in assenza del quale un atto sessuale è da considerarsi stupro. È necessario superare questo divario fondamentale per prevenire le violenze, punirle ed evitare la colpevolizzazione delle vittime.

Con settantatré voti a favore e due contrari, il Senato dei Paesi Bassi ha approvato definitivamente una legge che introduce la definizione di stupro basata sul consenso. La legge entrerà in vigore il 1° luglio. « I Paesi Bassi hanno finalmente messo da parte una legge obsoleta, riconoscendo che il sesso senza consenso è stupro: un passo avanti importante per prevenire e contrastare la violenza sessuale e migliorare l'accesso alla giustizia; una vittoria a lungo attesa, ottenuta grazie a un'instancabile campagna delle persone attiviste e delle sopravvissute », ha dichiarato Dagmar Oudshoorn, direttore dell'associazione *Amnesty International* Paesi Bassi. I Paesi Bassi sono il diciassettesimo Stato europeo, tra i trentuno monitorati da *Amnesty International*, a riconoscere che il sesso senza consenso è da considerare uno stupro.

Tuttavia, ventitré Paesi dell'Unione europea hanno una definizione legale di stupro basata sull'uso della forza ovvero sulla minaccia di uso della forza o coercizione, senza alcun riferimento al principio del consenso. Tra questi, rientra anche l'Italia.

Nell'ambito delle misure messe in campo dall'Unione europea per prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire gli autori e attuare politiche coordinate, si segnala la recente direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, contro la violenza di genere e domestica, approvata con 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro tre anni. Tale atto impone agli Stati membri di raggiungere livelli minimi comuni per agire contro diversi crimini, tra cui lo stupro, la mutilazione genitale femminile, la sterilizzazione e i matrimoni forzati, lo *stalking* in rete e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L'adozione di tale direttiva è stata accompagnata da un ampio dibattito che ha riguardato anche la criminalizzazione dello stupro e il tema del consenso, senza però trovare una soluzione soddisfacente.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, si ricorda che un primo riconoscimento si è avuto con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha introdotto il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale, che è inserito tra i delitti contro la persona (titolo XII) e, in particolare, tra i delitti contro la libertà individuale (capo III).

Il presupposto necessario di tale delitto è costituito dal costringimento del soggetto passivo, che può aversi tramite violenza fisica sulla persona o sulle cose, minaccia, intesa come violenza morale, e abuso di autorità, sia pubblica (ad esempio nei confronti di un soggetto detenuto) sia privata (ad esempio tra il datore di lavoro e il lavoratore).

Come evidenziato dall'associazione Differenza donna, la dottrina, nell'ambito dell'esame parlamentare della citata legge n. 66 del 1996, segnalava perplessità riguardo all'elemento materiale della violenza e minaccia per coartare la volontà della per-

sona offesa: si evidenziava in particolare la contraddittorietà di un ordinamento nel quale appare meglio formulato il reato di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), in cui rileva penalmente la sola condotta di intrusione nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora « contro la volontà espressa o tacita » di chi ha il diritto di escluderlo, mentre nel delitto di violenza sessuale la persona offesa si deve confrontare con la violenza o la minaccia.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, cosiddetta « Convenzione di Istanbul » – il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere che l'Unione europea ha ratificato nel 2023 – ha definito lo stupro quale « rapporto sessuale realizzato senza consenso ». Più in particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul sancisce che lo stupro è un atto sessuale « non consensuale », specificando che « Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto ».

Nella configurazione del reato diventa dunque fondamentale il consenso della vittima.

La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di riformare gli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale per assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul, restituendo rilievo all'elemento del consenso e configurando il ricorso alla violenza, alla minaccia o all'abuso di autorità quali circostanze aggravanti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 609-bis  
del codice penale)*

1. L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 609-*bis*. — (*Atti sessuali in assenza di consenso*). — Chiunque compie atti sessuali con una persona che non ha manifestato il proprio consenso è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) mediante abuso di autorità;
- 2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Agli effetti di cui al primo comma, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma. L'assenza di consenso rileva per tutti gli atti non consensuali indipendentemente dalla relazione tra l'autore del reato e la persona offesa ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 609-ter  
del codice penale)*

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è premesso il seguente:

« 01) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0118800\*